

Misure in favore delle nuove generazioni

La proposta di legge contiene una serie di misure in favore delle nuove generazioni nel nostro paese. In particolare al Capo I relativo l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dopo il lungo percorso di studi, attraverso la modernizzazione degli ordini professionali. Il capo II fa riferimento ai contratti di tirocinio formativi e di orientamento. Capo III agevolazioni fiscali nell'acquisto della prima casa per i giovani che hanno deciso di staccarsi dalla famiglia e rendersi autonomi.

CAPO I

Qualificazione e modernizzazione degli ordini professionali per favorire l'accesso delle giovani generazioni

Art. 1.

(Finalità e principi).

1. Il presente capo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e di qualificare l'esercizio delle professioni, di garantire la qualità del servizio professionale, di tutelare il consumatore per una scelta informata del professionista, di assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e di favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto dell'Unione europea, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere o mandati professionali.

3. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali. all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali).

1. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi o albi professionali, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva tra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
2. Gli ordini professionali sono strutturati e articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
3. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalità, e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
4. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
5. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria di secondo grado e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi professionali corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
6. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi od organizzati dai rispettivi ordini professionali, da università o da pubbliche istituzioni, purché strutturati in modo teorico-pratico, e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio

contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

7. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 3.

(Adeguamento degli statuti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri:

- a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto a una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e sulle modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
- b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità tra i sessi, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità, in modo da non superare il massimo di sei anni, la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
- c) previsione dei compiti essenziali degli ordini professionali, tra i quali devono rientrare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito e, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti; comprendere tra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
- d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun ordine provvede a indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

Art. 4.

(Associazioni professionali riconosciute).

1. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e in albi professionali è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
2. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in un apposito registro istituito dal Ministero competente, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
3. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 del presente articolo e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni, in conformità ai principi e criteri di cui all'articolo 3, devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, le adeguate diffusione e rappresentanza territoriali, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico adottato dall'associazione, la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione e una disciplina degli organi associativi su base democratica.
4. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.

CAPO II

Disciplina dei contratti di tirocinio formativo e di orientamento

Art. 5.

(Definizione e campo di applicazione).

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono consentiti tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I tirocini formativi e di orientamento non possono essere attivati per prestazioni lavorative prettamente esecutive. I contratti collettivi nazionali individuano le mansioni per le quali non è possibile attivare i tirocini formativi e di orientamento.

4. I tirocini formativi non possono essere attivati oltre un anno dal termine degli studi.

5. I tirocini formativi non possono essere attivati presso aziende che abbiano attivato le procedure per il riconoscimento dell'accesso alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti o messa in mobilità.

6. I tirocini formativi non possono essere attivati per sostituire personale in malattia, maternità o ferie.

7. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
 - a) aziende con non più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante all'anno;;
 - b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra dieci e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente all'anno;
 - c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti all'anno.

Art. 6.

(Forma del contratto di tirocinio formativo e di orientamento)

1. Il contratto di tirocinio formativo e di orientamento è stipulato in forma scritta mediante una convenzione tra datore di lavoro, da uno dei soggetti all'articolo 3 e dallo stagista e contiene i seguenti elementi:
 - a) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - c) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale
 - d) il settore aziendale di inserimento;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo;
 - f) il trattamento economico, salvo i casi di cui all'articolo 5;

2. In mancanza di forma scritta il contratto tirocinio formativo e di orientamento è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'impresa.

Art. 7.

(Modalità di attivazione).

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

c) provveditorati agli studi;

d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;

e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Art. 8.

(Durata)

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a tre mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a dodici nove mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e

specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 , con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a diciotto mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 2 e 3.

4. I contratti di cui alla presente legge non possono essere reiterati.

Art. 9.

(Trattamento economico).

1. Il contratto per tirocinio formativo e di orientamento può prevedere che non sia corrisposta al tirocinante o stagista alcuna remunerazione solo quando la sua durata sia pari o inferiore a due mesi, o esso sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro. Negli altri casi al tirocinante deve essere corrisposta una remunerazione non inferiore al 50 per cento del salario riconosciuto per la mansione corrispondente alla formazione ricevuta.

Art. 10.

(Garanzie assicurative).

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.

2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.

3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

4. Dell'attivazione dello stage, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il datore di lavoro deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

Art. 11.

(Tutorato e modalità esecutive).

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.

2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

Art. 12.

(Valore dei corsi).

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 13.

(Estensibilità ai cittadini stranieri).

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Il tirocinio protratto oltre i termini di cui all'articolo 4 si considera come rapporto di apprendistato.
2. Il tirocinio non pagato secondo i termini stabiliti nell'articolo 5 sarà automaticamente considerato come un contratto di apprendistato.
3. Il tirocinio attivato senza la convenzione di stage, oppure senza la nomina e l'assistenza effettiva del *tutor* aziendale o del *tutor* scolastico o universitario è considerato come rapporto di lavoro.
4. I datori di lavoro che non assumano almeno il 30% degli stagisti ogni anno (tre e due anni per le imprese rispettivamente con meno di 10 dipendenti e 19 dipendenti) non potranno più avvalersi dell'uso del contratto di tirocinio formativo nell'anno successivo.

Art. 15.

(Incentivi).

1. Al termine del periodo di tirocinio ai datori di lavoro che procedano all'assunzione a tempo indeterminato del tirocinante o stagista è concesso una riduzione pari al 50 per cento dei contributivi previdenziali e assistenziali per i primi due anni. Ai datori di lavoro che procedano all'assunzione a tempo determinato del tirocinante o stagista è concessa una riduzione pari al 25% per il primo anno.

Art. 16.

1. Le regioni, con propri provvedimenti, dispongono l'istituzione di registri provinciali delle imprese che hanno attivato contratti di tirocinio formativo, consultabili su appositi siti internet, che riportino inoltre un indice di valutazione delle medesime imprese, sulla base di criteri definiti ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, definisce un sistema di valutazione delle imprese che hanno attivato contratti di tirocinio formativo che in particolare tenga conto del numero di tirocini trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, del livello di retribuzione riconosciuto e dal giudizio espresso dai tirocinanti, relativamente alla qualità e alla quantità di formazione ricevuta nel corso del tirocinio.

CAPO III

Accesso alla prima casa per i giovani

Art. 17.

(Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa)

1. Al fine di consentire l'accesso dei giovani alla casa, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, un Fondo destinato alla prestazione di garanzie sui mutui di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, definisce criteri, condizioni di accesso e modalità di funzionamento del Fondo.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana per l'erogazione, da parte delle banche, di mutui agevolati per l'acquisto, l'auto recupero e l'autocostruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. I mutui sono concessi ad un tasso pari all'1 per cento. Gli oneri relativi alla differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

3. Per i contratti di mutuo stipulati ai sensi del presente articolo il mutuatario può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Gli oneri relativi alla sospensione sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

4. Possono accedere alle misure del presente articolo i soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di mutuo, il trentacinquesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da normative nazionali o regionali ovvero da provvedimenti di enti locali per le medesime finalità;

d) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore 25.000 euro.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui al comma 4, lettera d).

6. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 1.

7. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il beneficiario dichiara un reddito annuo lordo superiore a 25.000 euro o entra in possesso di un'altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale.

Art. 18.

(Agevolazioni fiscali per l'accesso dei giovani alla locazione dell'abitazione principale)

1. All'articolo 16, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni una detrazione complessivamente pari a euro 2.000 se il reddito complessivo non supera euro 15.000.»

